

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, ANSELMI TINA, MIOTTI CARLI AMALIA, BOFFARDI INES, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, de MEO, DE LEONARDIS, GREGGI, HELFER, MAZZARRINO, MICHELI PIETRO, MOLÈ, PALMITESSA, RAUSA, SANGALLI, SCHIAVON, SORGI, SPERANZA, STELLA, SPITELLA, TRAVERSA, TRUZZI, URSO, VALEGGIANI, VICENTINI

Presentata il 6 novembre 1969

Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Stato italiano con l'articolo 31 della Costituzione riafferma l'importanza della tutela della maternità e dell'infanzia. In questa più ampia cornice si inserisce il problema specifico della tutela della lavoratrice madre.

La tutela della lavoratrice madre, come è stato unanimemente rilevato, per le finalità che persegue e per l'ampiezza che riveste, rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell'azione che lo Stato moderno svolge a favore dei lavoratori. In questa tutela, è stato osservato, l'interesse individuale della lavoratrice gestante e puerpera alla tutela fisica ed economica, coincide e si identifica con l'interesse generale.

La necessità di adeguare sempre di più la legislazione sociale italiana a quella degli altri paesi europei più progrediti, appartenenti o no alla Comunità economica europea, nonché il più avanzato assetto economico rag-

giunto in questi ultimi venti anni dal nostro paese hanno fatto ravvisare l'opportunità di modificare, migliorandola, la legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri, della quale si lamenta la sperequazione nel trattamento tra i vari settori sia per quanto riguarda il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto, sia per la diversa entità delle prestazioni economiche.

All'inizio della V legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati varie proposte di legge, ispirate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che si propongono di raggiungere due obiettivi primari:

a) l'equiparazione del trattamento economico per le lavoratrici madri, di tutti i settori produttivi;

b) il miglioramento della tutela sanitaria della lavoratrice madre e la estensione del trattamento di maternità previsto per le salariate agricole alle colone e mezzadre.

La sperequazione di fronte allo stesso evento non si verifica tuttavia solo tra il settore agricolo ed i settori non agricoli, ma si registra nell'ambito delle stesse categorie rurali.

Restano dunque ancora una volta escluse le lavoratrici madri appartenenti alle categorie autonome ed in particolare alla categoria dei coltivatori diretti proprietari e affittuari, pur essendo identiche a quelle delle lavoratrici dipendenti le lavorazioni alle quali sono addette, uguali i rischi ai quali la gestazione e il puerperio sottopongono le une e le altre.

L'ulteriore mantenimento di questa sperequazione risulta oltre che anticostituzionale, anacronistico e in contrasto con le precise indicazioni del programma di sviluppo economico e sociale del nostro paese.

L'articolo 25 della Costituzione italiana recita infatti testualmente: « La Repubblica italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni », quindi la legislazione che tutela in qualsiasi modo il lavoro deve avere per obiettivo e per destinatari non solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli indipendenti come è del resto ampiamente dimostrato dal progressivo estendersi ai lavoratori autonomi delle diverse forme di assicurazione sociale obbligatoria.

Al principio costituzionale del riconoscimento del beneficio della protezione della maternità a tutte le lavoratrici, fanno riscontro le esclusioni che riguardano i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, categorie che, come già detto, con l'estensione dell'assistenza malattia, dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e degli assegni familiari, sono state poste, per quanto riguarda il diritto delle prestazioni previdenziali, sullo stesso piano dei lavoratori subordinati e, quindi, in una posizione di eguaglianza di fronte alla legge.

È risaputo inoltre che il programma di sviluppo economico mira al « superamento degli squilibri settoriali, territoriali e sociali che tuttora caratterizzano lo sviluppo economico italiano... » e si propone tra l'altro « la eliminazione delle lacune tuttora esistenti in dotazione di servizi di primario interesse sociale quali la scuola, l'abitazione, la sanità, la sicurezza sociale, ecc. ».

In particolare il programma avverte chiaramente e esplicitamente l'urgenza di colmare le lacune del settore agricolo anche in campo sociale e si propone, entro il 1970, di compensare « in notevole parte » la differenza dei livelli retributivi con « una intensificazione delle azioni tendenti ad una redistribuzione

nel reddito tramite il sistema previdenziale e la politica di sicurezza sociale ».

Non è nostro intendimento esporre qui tutta la situazione di inferiorità sociale in cui si trovano i lavoratori dei campi e particolarmente le famiglie coltivatrici dirette, i mezzadri e i coloni e l'assoluta mancanza di ogni particolare assistenza alla donna coltivatrice madre, ma crediamo opportuno sia pure in stretta sintesi ricordare:

1) la spesa per assicurazione contro le malattie è stata per il 1967 e 1968 rispettivamente di lire 33.980 e 36.984 per ogni assistibile non coltivatore diretto o mezzadro mentre scende rispettivamente a lire 13.612 e 15.705 per ogni coltivatore diretto;

2) l'importo medio annuo delle pensioni pagate per esempio nel 1967 ad ogni lavoratore dipendente (solo del regime generale obbligatorio escludendo i fondi speciali degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, di telefonia, delle aziende private elettriche o del gas, dei minatori, ecc.) ammonta a lire 300.725 mentre tale importo scende a lire 161.700 annue per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni;

3) anche per l'assicurazione contro gli infortuni per esempio nel 1965 contro le prestazioni erogate nell'importo di lire 29.000 per ogni assicurato dell'industria sono state pagate lire 3.600 per ogni assicurato nel settore agricolo.

Si aggiunga che i coltivatori diretti solo dal 1° gennaio 1967 ed in misura inizialmente ridotta hanno avuto gli assegni familiari ma mancano ancora dell'assistenza farmaceutica; che i pensionati coltivatori diretti, mezzadri o coloni pur avendo avuto l'assistenza malattia mancano dell'assistenza farmaceutica; che i coltivatori diretti sono esclusi dall'assicurazione contro la tubercolosi e dall'indennità temporanea in caso di infortunio ed infine che le donne coltivatrici sono escluse dall'assicurazione obbligatoria per la maternità, e si avrà un quadro sintetico ma drammatico delle condizioni sociali in cui vivono le famiglie rurali in una società che pur tanti progressi ha fatto anche socialmente in questo dopo guerra.

Certo si deve dare atto di quanto è stato fatto, innovando profondamente nei principi, nel campo dell'assistenza malattia, della pensione, degli infortuni ed infine anche nel campo degli assegni familiari nel settore agricolo e soprattutto come principi di solidarietà e di giustizia sociale abbiamo avviato a soluzione almeno i più gravi problemi, ma è indubbio che si pone urgente, pri-

ma di qualunque miglioramento ad altre categorie, il problema della estensione delle provvidenze sociali vigenti anche ai coltivatori diretti. Ed una delle più importanti estensioni, sotto l'aspetto sociale che avrà certamente notevoli ripercussioni morali e psicologiche, è la concessione dell'assistenza obbligatoria per la maternità.

Si tratta non solo di ovviare ad una grave sperequazione davanti ad un evento — la maternità — che interessa tutta la società, ma di avviare altresì quella armonizzazione nel campo sociale che è richiesta dal trattato del Mercato comune.

È noto che la Francia ad esempio già corrisponda alle donne coltivatrici un assegno detto *de la mère au foyer* riconoscendo la duplice figura della donna rurale come reggitrice della casa (dove però le stesse occupazioni domestiche hanno tante connessioni con l'attività agricola) e come coimprenditrice nell'azienda. È questo un concetto già acquisito anche dalla nostra legislazione e che particolarmente è stato ed è sostenuto dalla dottrina sociale cristiana per cui « il lavoro della donna che opera nell'agricoltura in qualità di lavoratrice dipendente e indipendente ha funzione produttiva sia che si applichi in casa, sia che attenda alle attività agricole » (XXX settimana sociale dei cattolici d'Italia).

D'altronde non si può ammettere che tutta una legislazione ed un complesso di provvidenze doverose possano realizzarsi per la donna madre lavoratrice dipendente con finalità altamente umane e sociali e debbano queste stesse finalità cessare davanti alla donna lavoratrice indipendente dei campi che si trova nelle stesse circostanze ed ha generalmente condizioni economiche e sociali inferiori.

Infine non può essere ignorata la raccomandazione che la Comunità economica europea fece ai governi degli Stati membri già nel 1966 affinché si provvedesse ad estendere la tutela della maternità alle lavoratrici autonome dell'agricoltura.

Riteniamo quindi doveroso che in ottemperanza alla norma costituzionale e in armonia con gli indirizzi della programmazione e della CEE la tutela della maternità sia estesa alle coltivatrici dirette.

È indubbio che la posizione giuridica della lavoratrice autonoma è diversa rispetto a quella della lavoratrice dipendente. Tuttavia in caso di maternità deve anche ella rinunciare per un certo periodo anteriore all'evento e per un periodo successivo a quella collaborazione e prestazione di mano d'opera nei lavori agricoli che costituiscono il suo normale contributo alla produttività e vitalità dell'azienda.

Ne consegue che comunque la gestazione e la maternità producono nella sfera economica dell'impresa coltivatrice una sensibile depressione del reddito e per la donna coltivatrice in particolare una notevole diminuzione delle possibilità di guadagno.

Ad integrazione, almeno parziale, di tale perdita proponiamo un trattamento economico *una tantum* (articolo 1), che permetta all'impresa di fronteggiare le conseguenze economiche dell'evento di maternità attraverso il sistema combinato, basato sulla solidarietà mutualistica della categoria dei coltivatori diretti e sull'intervento finanziario dello Stato.

Non si ritiene opportuno estendere alle coltivatrici dirette tutte le altre norme previste per le lavoratrici dipendenti e particolarmente quelle riguardanti l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Trattandosi infatti di impresa familiare coltivatrice, chi dovrebbe applicare tali norme e garantirne il rispetto è la donna coltivatrice interessata o un suo familiare, il che rende difficile il compito agli organi preposti alla vigilanza e al controllo.

È in relazione a tali considerazioni che viene presentata la seguente proposta di legge il cui finanziamento complessivo ammonta annualmente a lire 4 miliardi e 500 mila lire dato che, secondo i dati forniti dalla Federazione delle casse mutue malattie per i coltivatori diretti, i parti assistiti ogni anno sia attraverso le prestazioni a domicilio sia in ospedale ammontano a n. 45 mila circa.

A questo onere si propone di provvedere (articolo 4 e articolo 5) con un contributo della categoria per i coltivatori diretti di lire 1 miliardo e 125 milioni e con un intervento dello Stato di lire 3 miliardi e 375 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle coltivatrici dirette, iscritte negli appositi elenchi ai fini dell'assicurazione di malattia, quali unità attive è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, un assegno per una volta tanto di lire centomila.

ART. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo, è corrisposto in unica soluzione dalle Casse mutue di malattia comunali per i coltivatori diretti, competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi a cura dell'interessata entro 90 giorni successivi al parto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

ART. 3.

Si applicano alla materia regolata dalla presente legge, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 20 agosto 1950, n. 860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte riferita alle lavoratrici agricole.

ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici nella misura di lire 250 per unità, iscritta alla Cassa mutua coltivatori diretti, nonché con un contributo annuo di lire 3 miliardi e 375 milioni a carico dello Stato.

Il contributo posto a carico dello Stato verrà corrisposto alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti che provvederà a ripartirlo alle rispettive Casse mutue comunali in base all'onere da ciascuna di esse sostenuto.

ART. 5.

All'onere complessivo di 3 miliardi e 375 milioni previsti annualmente a carico dello Stato si provvede a far inizio dall'esercizio finanziario 1970 con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, o con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge si applica a tutti gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1970.